

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

**Seguono firme.**

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 7, punto 8), dello Statuto consortile.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
F.to: (Dott.Ing. Franco Moritto)

In pubblicazione all'Albo del Consorzio per giorni quindici consecutivi decorrenti dal **02 LUG. 2019**

**Copia conforme all'originale.**

Sassari, **02 LUG. 2019**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott.Ing. Franco Moritto)

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica della Nurra entro trenta giorni, decorrenti dal primo giorno pubblicazione (art. 42, comma 1, L.R. n. 6/2008).

## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

### **CONSIGLIO DEI DELEGATI**

**Deliberazione n. 06 del 27.06.2019**

**Oggetto: Modifiche al Regolamento Irriguo Consortile (artt. 7 e 26) -  
Approvazione**

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di giugno, alle ore 09:35, in Sassari, nella sala riunioni della sede legale del Consorzio, convocato con avviso Prot. n. 5307 del 17.06.2019 (E-mail/Telef. ai singoli membri e al Collegio dei Revisori dei Conti nonchè fax all'Ass.to dell'Agricoltura e Rif. Agr.Past.le), si è riunito in seconda convocazione il Consiglio dei Delegati nelle persone dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
1	Correddu Luigi	X	
2	Desogos Antonia Agostina	X	
3	Fiori Paolo		X
4	Fois Efsio		X
5	Gobbato Massimiliano		X
6	Idini Antonio	X	
7	Marras Gianmario	X	
8	Masala Salvatore Giuseppe		X
9	Meloni Mario	X	
10	Nonna Giovanni		X
11	Nonne Mario	X	
12	Paddeu Antonio	X	
13	Piras Mario	X	
14	Ruggiu Alessandro		X
15	Saba Giovanni	X	
16	Salis Dolores		X
17	Sanna Pier Gerolamo		X
18	Serra Antonio		X
19	Zirattu Pietro	X	

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consorzio Sig. Pietro Zirattu, assistito dal Dott.Ing. Franco Moritto, Direttore Generale con funzioni di Segretario.

Partecipano il Dott. Peppino Oggiano, Direttore di Area Amministrativa, nonché il Dott. Mauro Domenico Bozzo e la Dott.ssa Luana Gina Benenati, rispettivamente Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

## IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

VISTO lo Statuto consortile approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 15.12.2008 e succ. modif.;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 12 del 10.10.2005 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Irriguo consortile;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 11 del 29.06.2007, n. 05 del 21.04.2011, n. 05 del 19.11.2012, n. 04 del 24.07.2013, n. 11 del 24.09.2018 e n. 13 del 29.12.2018, con le quali è stato modificato il su indicato Regolamento;

VISTE le deliberazioni n. 26 del 06.06.2019 e n. 32 del 17.06.2019 con le quali il Consiglio di Amministrazione propone ulteriori modifiche al suindicato Regolamento Irriguo;

SENTITO il Direttore Generale che espone, come segue, le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione:

“Il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del sei e diciassette giugno u.s. ha deliberato alcune modifiche del Regolamento irriguo da sottoporre all'esame e approvazione del Consiglio dei Delegati.

Nello specifico, con la delibera n. 26 del 06.06.2019, dopo aver riscontrato che nell'art. 7 del Regolamento “Aggiornamento del catasto” tra i commi 6 e 7 sussiste una evidente contraddizione, ha deciso di rettificarlo.

E cioè perchè, mentre nel comma sei è detto che:

“Qualunque variazione dovrà essere prodotta entro l'anno precedente all'emissione dei tributi istituzionale (cod. IF45) e di manutenzione degli impianti irrigui consortili (cod. 642), **ed avrà efficacia dall'anno successivo.**”.

Nel comma sette si dispone che:

“Qualora la richiesta di variazione pervenisse entro l'anno precedente all'emissione dei tributi istituzionale (cod. IF45) e manutenzione impianti consortili (cod. 642), questi saranno imposti per frazioni periodiche infrannuali con il seguente criterio:

- dal 1° gennaio alla data di alienazione del bene al dante causa;
- dalla data di acquisto sino al 31 dicembre all'avente causa.”.

Al riguardo si evidenzia che il tributo consortile è annuale e non frazionabile per periodi inferiori perché relativo all'immobile (si tratta infatti di un bene giuridicamente indivisibile che genera un'obbligazione indivisibile). Detto contributo perciò è da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche. Al fine della formazione dell'elenco annuale dei contribuenti soggetti al contributo di bonifica viene fatto riferimento alla titolarità dei diritti reali al 1 gennaio relativo all'anno di competenza del contributo, pertanto le variazioni di proprietà registrate al Catasto dopo la data producono effetto sul tributo di bonifica solo a partire dall'anno successivo: il tributo di bonifica viene recapitato al proprietario risultante all'inizio dell'anno, che è obbligato a pagare per intero per poi farsi rimborsare dagli altri la quota parte relativa ai mesi successivi alla vendita (ex. artt. 1299 e 1317 del c.c.).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, pertanto, di proporre al Consiglio dei Delegati di eliminare il comma 7 del vigente Regolamento Irriguo consortile.

Riguardo alla seconda modifica il Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione n. 32 del 17.06.2019, ha ritenuto proporre al Consiglio dei Delegati anche un'integrazione all'art. 26 del Regolamento Irriguo nei termini in grassetto di seguito riportati:

## “Art. 26 - IRRIGAZIONE ZONE ESTERNE AL COMPENSORIO IRRIGUO

**Nelle more dell'estendimento della rete consortile** la Direzione di Area Tecnica Agraria, sentito il Consiglio di Amministrazione, **in relazione alle possibilità tecniche e alla disponibilità generale di risorsa idrica e formale di consorziati irrigui o altri per il prelievo dai propri impianti e per la propria dotazione idrica**, potrà autorizzare di volta in volta e per periodi non superiori alla gestione annuale, **le domande di utenti facenti parte del comprensorio amministrativo in aree limitrofe al comprensorio irriguo aventi ad oggetto l'utilizzo delle rete in gestione o in affidamento e l'equiparazione, ai fini irrigui, con gli altri utenti.**

**La determinazione di accoglimento della domanda conterrà le modalità ed i vincoli, all'utilizzo.**

L'eventuale **accoglimento della domanda** non costituirà diritto per ulteriori assegnazioni negli anni successivi.”;

PREVIA discussione nella quale si commentano e si concordano le modifiche innanzi riportate da apportare agli artt. 7 e 26 del vigente Regolamento Irriguo con l'intento di aggiornare e migliorare la funzionalità e l'efficacia di tale atto;

Conclusa la discussione il Presidente, propone la votazione che, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

- Presenti	n. 10
- Votanti	n. 10
- Favorevoli	n. 10
- Contrari	n. //
- Astenuti	n. //

## DELIBERA

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di eliminare il comma 7 dal Regolamento Irriguo;
- 3) di integrare e, nel contempo, approvare l'art. 26 del Regolamento Irriguo come sottoriportato:

## “Art. 26 - IRRIGAZIONE ZONE ESTERNE AL COMPENSORIO IRRIGUO

**Nelle more dell'estendimento della rete consortile** la Direzione di Area Tecnica Agraria, sentito il Consiglio di Amministrazione, **in relazione alle possibilità tecniche e alla disponibilità generale di risorsa idrica e formale di consorziati irrigui o altri per il prelievo dai propri impianti e per la propria dotazione idrica**, potrà autorizzare di volta in volta e per periodi non superiori alla gestione annuale, **le domande di utenti facenti parte del comprensorio amministrativo in aree limitrofe al comprensorio irriguo aventi ad oggetto l'utilizzo delle rete in gestione o in affidamento e l'equiparazione, ai fini irrigui, con gli altri utenti.**

**La determinazione di accoglimento della domanda conterrà le modalità ed i vincoli, all'utilizzo.**

L'eventuale **accoglimento della domanda** non costituirà diritto per ulteriori assegnazioni negli anni successivi”.